

Legislazione UE Giurisprudenza Comunitaria e Internazionale



notiziario n. **2** febbraio 2011

SOMMARIO

Legislazione

Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011

Giurisprudenza Comunitaria

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 febbraio 2011, procedimento C-359/09

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2011, procedimenti riuniti da C-307/09 a C-309/09

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 febbraio 2011, procedimento C-30/10

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2011, procedimento C-25/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 febbraio 2011, procedimento C-283/09

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 febbraio 2011, procedimento C-16/10

Avvertenza:

Per la consultazione dell'intero testo dei documenti qui segnalati, è possibile interrogare i seguenti siti:

- per la legislazione: <http://www.europa.eu.int>
(nella sezione "Documenti" selezionare "Eur-Lex" e successivamente "Legislazione")
- per la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE: <http://www.curia.eu.int>
(selezionare i moduli di ricerca nelle pagine dedicate alla Giurisprudenza)
- per la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <http://www.echr.coe.int>
- per le norme di attuazione nazionale: <http://www.gazzettaufficiale.it>

Il testo integrale delle sentenze qui pubblicate e contrassegnate con  può leggersi anche in www.cortedicassazione.it alla voce "Servizio novità"

Segnalazioni o suggerimenti possono essere inviati ai seguenti indirizzi :

FAX Ced 06 6883400
ced.cassazione@giustizia.it

Redazione:
Vincenzo Di Cerbo - coordinatore
Maria Antonietta Di Placido - raccolta materiali
Giovanni Nardelli - realizzazione grafica

Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 48 del 23 febbraio 2011, pag. 1

Regolamento (UE) n. **181/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 55 del 28 febbraio 2011, pag. 1

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

3 febbraio 2011

«Avvocati – Direttiva 89/48/CEE – Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni – Direttiva 98/5/CE – Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica – Utilizzo del titolo professionale dello Stato membro ospitante – Presupposti – Iscrizione all'albo di un ordine professionale degli avvocati dello Stato membro ospitante»

Nel procedimento **C-359/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Fővárosi Ítéltábla (Ungheria) con decisione 23 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 7 settembre 2009, nella causa

Donat Cornelius Ebert contro Budapesti Ügyvédi Kamara

LA CORTE
dichiara

1) *Né la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, né la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, ostano ad una normativa nazionale che, ai fini dell'esercizio dell'attività forense con il titolo di avvocato dello Stato membro ospitante, istituisca l'obbligo di essere membro di un organismo quale un ordine degli avvocati.*

2) *Le direttive 89/48 e 98/5 si completano instaurando, per gli avvocati degli Stati membri, due modalità d'accesso alla professione d'avvocato in uno Stato membro ospitante con il titolo professionale di quest'ultimo.*

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 febbraio 2011

«Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Atto di adesione del 2003 – Misure transitorie – Accesso dei cittadini polacchi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell'Unione al momento dell'adesione della Repubblica di Polonia – Obbligo di un permesso di lavoro per la cessione di manodopera – Direttiva 96/71/CE – Art. 1, n. 3»

Nei procedimenti riuniti da **C-307/09** a **C-309/09**, aventi ad oggetto domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisioni 29 luglio 2009, pervenute in cancelleria il 3 agosto 2009, nelle cause Vicoplus SC PUH (causa C-307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (causa C-308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (causa C-309/09) contro Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

LA CORTE
dichiara

1) *Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE non ostano a che uno Stato membro subordini, durante il periodo transitorio di cui al capitolo 2, punto 2, dell'allegato XII dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, il distacco, ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, di lavoratori cittadini polacchi sul suo territorio al rilascio di un permesso di lavoro.*

2) *Il distacco di lavoratori ai sensi dell'art. 1, n. 3, lett. c), della direttiva 96/71 è una prestazione di servizi fornita dietro retribuzione per la quale il lavoratore distaccato rimane alle dipendenze dell'impresa prestatrice, senza che alcun contratto di lavoro sia stipulato con l'impresa utilizzatrice. Esso è caratterizzato dal fatto che il trasferimento del lavoratore nello Stato membro ospitante costituisce l'oggetto stesso della prestazione di servizi effettuata dall'impresa prestatrice e che detto lavoratore svolge i suoi*

compiti sotto il controllo e la direzione dell'impresa utilizzatrice.

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 febbraio 2011

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 80/987/CEE – Art. 10, lett. c) – Disposizione nazionale – Garanzia del pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati – Esclusione dei soggetti detentori, nei sei mesi anteriori al deposito dell'istanza di fallimento dell'impresa datrice di lavoro, di una parte essenziale della medesima e che hanno esercitato una notevole influenza sulle sue attività»

Nel procedimento **C-30/10**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Linköpings tingsrätt (Svezia), con decisione 28 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 19 gennaio 2010, nella causa

Lotta Andersson contro Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

LA CORTE
dichiara

L'art. 12, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/94/CE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata), deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma nazionale che escluda un lavoratore subordinato dal privilegio della garanzia di pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori subordinati per essere questi stato, da solo o con parenti stretti, titolare di una parte essenziale dell'impresa e per aver esercitato una notevole influenza sulle sue attività nei sei mesi antecedenti l'istanza di fallimento dell'impresa medesima.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

10 febbraio 2011

«Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Imposta sulle successioni – Legati in favore di enti senza scopo di lucro – Rifiuto di applicare un'aliquota ridotta quando tali enti hanno la sede operativa in uno Stato membro diverso da quello in cui il de cuius risiedeva o lavorava effettivamente – Restrizione – Giustificazione»

Nel procedimento **C-25/10**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Tribunal de première instance de Liège (Belgio), con decisione 7 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2010, nella causa

Missionswerk Werner Heukelbach eV contro État belge

LA CORTE
dichiara

L'art. 63 TFUE osta alla normativa di uno Stato membro che riservi la possibilità di beneficiare dell'aliquota ridotta delle imposte di successione agli enti senza scopo di lucro che abbiano la sede operativa in tale Stato membro o nello Stato membro nel quale il de cuius risiedeva effettivamente o lavorava alla data del decesso, oppure in cui ha effettivamente risieduto o lavorato in precedenza.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 febbraio 2011

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Assunzione delle prove – Audizione di un testimone da parte dell'autorità giudiziaria richiesta su domanda dell'autorità giudiziaria richiedente – Indennità per i testimoni»

Nel procedimento **C-283/09**, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia (Polonia), con decisione 17 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 2009, nella causa

Artur Weryński contro Mediatel 4B spółka z o.o.

LA CORTE
dichiara

Gli artt. 14 e 18 del regolamento (CE) del Consiglio 28 maggio 2001, n. 1206, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che un'autorità giudiziaria richiedente non è tenuta, nei confronti dell'autorità giudiziaria richiesta, al versamento di un anticipo ovvero al successivo rimborso dell'indennità riconosciuta al testimone interrogato.

domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 15 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria l'11 gennaio 2010, nella causa The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd contro Office of Communications, British Telecommunications plc

LA CORTE
dichiara

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 febbraio 2011

«Ravvicinamento delle legislazioni – Telecomunicazioni – Reti e servizi – Direttiva 2002/22/CE – Designazione di imprese per la fornitura del servizio universale – Imposizione di obblighi specifici all'impresa designata – Elenchi abbonati e servizi di consultazione»

Nel procedimento **C-16/10**, avente ad oggetto la

L'art. 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») autorizza gli Stati membri, quando decidono di designare una o più imprese conformemente a tale disposizione perché garantiscano la fornitura del servizio universale, o di diversi elementi del servizio universale, come definito agli artt. 4-7 e 9, n. 2, di questa stessa direttiva, ad imporre alle stesse unicamente gli obblighi specifici, previsti dalle disposizioni della direttiva stessa, che sono collegati alla fornitura di tale servizio, o di tali elementi dello stesso, agli utenti finali ad opera delle stesse imprese designate.



Corte Suprema di Cassazione
Centro Elettronico di Documentazione
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma